

RIFLESSIONI SUL SENSO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CAN. 294 CIC. UN' ANALISI LOGICA E TELEOLOGICA DELLA NORMA

CIRO TAMMARO

SUMARIO

I • I problemi giuridici originati dal can. 294 CIC: premesse generali ed avvertenza preliminare: l'istituto delle prelature personali non è riducibile, in quanto tale, alla realtà teologico-giuridica concreta dell'Opus Dei. **II** • La questione del mancato riferimento ai fedeli laici nel can. 294. Significato giuridico logico e teleologico di un'omissione. **III** • Il concetto di «appartenenza»: considerazioni generali inerenti al «sensus verbi». Appartenenza in senso «immediato» e «mediato»: nozione e caratteristiche delle due fattispecie nel confronto tra circoscrizioni ecclesiastiche «primarie» e «secondarie». **IV** • Le prelature personali non hanno un «proprio» popolo in senso teologico pieno, ma solo in senso giuridico-formale, fondato su un meccanismo di incorporazione «ex auctoritate» o su un atto di volontaria adesione (can. 296). **V** • La natura dell'appartenenza dei laici alle prelature personali. La differenza tra «fedele» e «membro» di una struttura comunitaria e le tipologie di giurisdizione personale: cumulativa, sussidiaria e complementare. **VI** • Breve ricapitolazione ed osservazioni finali.

I. I problemi giuridici originati dal can. 294 CIC: premesse generali ed avvertenza preliminare: l'istituto delle prelature personali non è riducibile, in quanto tale, alla realtà teologico-giuridica concreta dell'Opus Dei

E' noto che il can. 294 del CIC, nel tentativo di individuare i soggetti che possono essere inquadrati nella struttura delle prelature personali in qualità di membri, fa riferimento esclusivamente a chierici secolari, senza fare cenno alcuno alla presenza di fedeli laici, che vengono presi in considerazione, infatti, solo dal successivo can. 296. E' naturale, dunque, chiedersi: perché il can. 294 trascura di citare i laici come possibili componenti di tali prelature?

E' evidente che il silenzio del citato canone ha provocato, a partire dagli anni ottanta —in concomitanza con l'erezione dell'*Opus Dei* come prima, e finora unica, prelatura personale nella Chiesa, avvenuta il 28 novembre 1982—, un dibattito molto acceso in dottrina, perché se appare innegabile che i laici costituiscano il «popolo» di tale concreta prelatura, nel senso che ne sono membri a tutti gli effetti (in quanto «*incorporati*» nella struttura dell'ente), non si capisce perché bisognerebbe ammettere, come invece alcuni studiosi sostengono, che a livello generale —codiciale— il Legislatore Universale non avrebbe inteso conferire ai laici il ruolo di «popolo» delle prelature personali, mentre a livello speciale (cioè, in ordine ad una realizzazione pratica dell'istituto prelatizio, che è, appunto, l'*Opus Dei*) lo avrebbe, viceversa, esplicitamente stabilito, cadendo, così in una inevitabile contraddizione.

Data per scontata a priori la piena appartenenza dei laici all'*Opus Dei* (perché, come si è detto, è la legge che la prevede espressamente)¹, nelle pagine che seguono ci si propone di dimostrare che, in tale contesto, non vi è alcuna incoerenza tra l'operato del Legislatore a livello generale e quello a livello speciale, illustrando le ragioni per cui Egli, a nostro avviso, ha compiuto —volutamente, come riteniamo— l'omissione rilevabile nel can. 294, chiarendo nel contempo la natura della posizione assunta dai laici nell'istituto prelatizio in genere, con le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Va, peraltro, a tale proposito, fatto presente che —a nostro sommo parere— appare incomprensibile la diffidenza ed il timore con cui da molta parte della dottrina si continua a guardare all'istituto prelatizio ed al ruolo del laicato nell'ambito dello stesso, solo perché vengono giudicati discutibili —in senso logico-giuridico— i presunti effetti che l'erezione della prima prelatura personale avrebbe prodotto nel diritto della Chiesa²; in tal modo infatti, frenando la messa in atto su larga scala dell'istituto, restano inattuata le sue notevoli potenzialità sul piano dell'azione pastorale, e si limitano i rilevanti benefici che l'apostolato

1. Cfr. sulla questione, ampiamente, C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelature personali*, Roma 2004, pp. 195 ss.

2. Cfr. G. ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, Roma 1985, p. 111; nello stesso senso A. CELEGHIN, «Prelatura personale: problemi e dubbi», in *Periodica* 82 (1993), pp. 125-128.

laicale³ può arrecare in tali strutture, con grave danno per il bene delle anime, perché in questo modo molti dei problemi pastorali della nostra epoca, soprattutto quelli legati alla mobilità umana (si pensi alla cura spirituale di particolari categorie di individui circoscrivibili per via di comuni fattori personali degni di attenzione, come il rito, la lingua, le condizioni sociali e di lavoro e così via: nomadi, emigranti, profughi, ecc.), ricevono soluzioni solo parziali ed insoddisfacenti.

Vale la pena, da questo punto di vista, continuare ad insistere che un conto è l'istituto generale delle prelature personali, previsto dal CIC, come schema teorico (cann. 294-297), flessibile ed elastico, adattabile ad una molteplicità di contesti umani e alle più diverse circostanze sociali e pastorali; altra faccenda è, invece, l'ipotesi specifica dell'*Opus Dei*, specifico organismo ecclesiale dotato di peculiari caratteristiche strutturali e organizzative. E', perciò, un errore metodologico e giuridico rilevante sminuire la portata ed il valore del primo istituto, astratto, assimilandolo o identificandolo con il secondo, concreto.

II. *La questione del mancato riferimento ai fedeli laici nel can. 294. Significato giuridico logico e teleologico di un'omissione*

Come si è detto, il can. 294 dell'attuale CIC prevede che le prelature siano composte da presbiteri e diaconi del clero secolare, ma non menziona affatto i laici.

Qualche autore fa ricorso proprio a tale circostanza nel tentativo di sostenere che questi ultimi non appartengano a tali strutture⁴. Secondo altra parte della dottrina, invece, l'intenzione del Legislatore sarebbe stata in tale occasione quella di evidenziare la distinzione tra clero seco-

3. Per quanto riguarda il ruolo dei laici nella Chiesa, in generale, esaminato in chiave storico-giuridica, cfr. C. TAMMARO, «Profili storico-giuridici del ruolo attivo dei fedeli laici nella Chiesa», in *Periodica* 94 (2005), pp. 21-57.

4. Cfr. F. RAMOS, *Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, Roma 2001, p. 63; L. DE ECHEVERRÍA, «Un comentario difícil», in *Vida Nueva* 134 (1982), pp. 29-30; D. J. ANDRÉS, «Recensión a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia», in *Apollinaris* 58 (1985), pp. 825-826; G. MARTINA, «Recensione a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia», in *Gregorianum* 67 (1986), pp. 593-595; A. MONTAN, *Il Diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, I, Bologna 2001, pp. 241-243; J. S. HORTAL, «Comentario al tít. Das prelazias pessoais», in *Código de Direito Canônico, notas e comentários*: P. Jesús S. Hortal, S. J., Edições Loyola, 1983, p. 136.

lare —proprio delle prelature—, da un lato, e clero regolare⁵, dall'altro. In sostanza, si sarebbe fatto riferimento solo alla presenza di chierici, sottintendendo la presenza dei laici, soltanto per sottolineare la natura secolare del clero prelatizio.

Qualche altro autore sostiene che non era necessario fare espreso riferimento ai laici nel can. 294, perché la loro presenza è ovvia, in quanto è evidente che le peculiari opere pastorali o missionarie che il «*coetus clericorum*» della prelatura deve effettuare, sono finalizzate ad un gruppo di fedeli laici, così come è ovvia la presenza di un Prelato, al quale neppure fa cenno il suddetto canone⁶.

Del resto, sarebbe stato inutile menzionare i laici nel can. 294, dal momento che già il successivo can. 296 affronta compiutamente il problema del loro ruolo nell'istituto prelatizio⁷. La «*mens*» del Legislatore sarebbe, dunque, chiara: qualificare la natura del clero nel can. 294; disciplinare la figura del Prelato ed i suoi poteri nel can. 295 ed, infine, occuparsi del rapporto dei laici con le prelature nel can. 296⁸.

D'altra parte, il can. 294 non dice che la prelatura è costituita «*solo*» di chierici: se la volontà del Legislatore fosse stata quella di restrin-

5. In tal senso D. COMPOSTA, «Commento ai cann. 294-297», in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, a cura di P. V. Pinto, Roma 1985, pp. 171-172; P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali. Considerazioni teologiche su una nuova istituzione canonica*, Milano 1985, p. 76; J. L. GUTIÉRREZ, «Le prelature personali», in *Ius Ecclesiae* 1 (1989), p. 482; M. GARRIDO, «Un servicio del nuevo Código de Derecho Canónico. La identidad de personas e instituciones en la Iglesia», in *Nova et Vetera* 19 (1985), pp. 106-110; J. HERVADA, «Comentario a los cann. 294-297», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di Á. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-Ocaña, II/1, Pamplona 1997, pp. 401-404.

6. Cfr. A. DE FUENMAYOR, *I laici nelle prelature personali*, in *Studi in memoria di M. Condorelli*, I, Milano 1988, pp. 470-471; L. MADERO LÓPEZ, «As prelasias pessoais no novo Código de Direito Canónico», in *Communio* 27 (1986), p. 70; L. F. CINTRA DE OLIVEIRA, «A natureza jurídica das prelasias pessoais», in *Cultura e fé* 31 (1985), p. 85; C. PETIT, «Une innovation du Code de Droit Canonique: les prélatures personnelles», in *Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif* (1987), p. 174. Che il Prelato sia Ordinario proprio tanto dei chierici incardinati nella prelatura che, a determinate condizioni, dei laici inseriti nella medesima, appare chiaro in C. TAMMARO, «Il Prelato come Ordinario proprio della prelatura personale», in *Antonianum* 77 (2002), pp. 575-583.

7. Così J. FLADER, «Personal prelatures and Opus Dei», in *The Australasian Catholic Record* LX (1983), p. 429; P. RODRÍGUEZ, «I laici nelle prelature personali», in *Studi Cattolici* 31 (1987), p. 109; E. MOLANO, «Las prelaturas personales», in *Studium* 28 (1988), pp. 430-434.

8. In tal senso G. DALLA TORRE, voce «Prelato e prelatura», in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano 1990, pp. 975-978; C. OVIEDO CAVADA, «Carisma e institucionalidad en la Iglesia», in *Teología y vida* (1984), p. 321.

gere tassativamente la composizione delle prelature ai ministri sacri, avrebbe espressamente vietato ai laici di farne parte⁹. Di conseguenza, il principio di legalità¹⁰ impedisce di attribuire alla suddetta norma un significato preciso.

Tuttavia, ferma restando la validità giuridica di tali argomentazioni, la questione appare più complessa poiché, quando ci si chiede se i laici siano membri o meno delle prelature personali —se, cioè, facciano parte o no di tali strutture—, bisogna chiarire, innanzitutto, che cosa si intende con le espressioni «*essere membro*» o «*far parte*»; il concetto di «*appartenenza*» può avere, infatti, una molteplicità di significati¹¹, a seconda del contesto particolare nel quale è usato.

Inoltre, una seconda questione riguarda il rapporto tra fedeli laici e prelature. Si tratta di una relazione di presenza necessaria o facoltativa? La risposta a questa domanda non è irrilevante, poiché le conseguenze sono, ai fini della tematica in esame, molto significative.

III. *Il concetto di «appartenenza»: considerazioni generali inerenti al «sensus verbi». Appartenenza in senso «immediato» e «mediato»: nozione e caratteristiche delle due fattispecie nel confronto tra circoscrizioni ecclesiastiche «primarie» e «secondarie»*

L'individuazione del significato e delle implicazioni del concetto di «*appartenenza*» è di notevole importanza per la tematica in esame; tuttavia, esso viene a volte adoperato in dottrina in maniera generica o confusa, inducendo a conclusioni spesso imprecise, a meno che non venga accompagnato dalle necessarie precisazioni.

Il termine «*appartenenza*», dal latino giuridico «*pertinentia*»¹², indica che un determinato oggetto, di minore portata o valore, è connes-

9. Per le conseguenze derivanti dall'applicazione del principio di legalità al tema in esame, cfr. G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1999, pp. 63-64.

10. Sull'argomento, cfr. G. FASSÒ, *Società-legge-ragione*, Milano 1974; A. FALZEA, *Introduzione alle scienze giuridiche*, Milano 1988, pp. 400-424.

11. In merito alla questione, sul piano giuridico-canonico, cfr. J. I. ARRIETA, «Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale», in *Ius Ecclesiae* 14 (2002), p. 44.

12. Si tratta di un sostantivo sviluppatosi nel latino medievale, ma derivante, in ogni caso, dal verbo «*pertineo*» (appartenere) (cfr. J. MIR - C. CALVANO, *Nuovo Vocabolario della Lingua Latina*, Roma 1986, p. 486).

so, cioè rientra nella sfera di azione, spettanza o competenza, di un oggetto di maggiore portata o valore¹³.

Quando, invece, nel linguaggio corrente, si dice che un soggetto è membro di un certo gruppo sociale, vale a dire appartiene ad esso, si intende affermare che questo soggetto fa parte di tale struttura¹⁴. In tal caso il concetto di appartenenza è univoco: chi è membro di quel contesto vi appartiene e chi non ne è membro non vi appartiene¹⁵.

Tuttavia, bisogna sapere che le conseguenze giuridiche di tale ragionamento non sono le stesse quando il concetto non venga utilizzato in relazione a gruppi di natura equivalente o a situazioni, interne al gruppo, con uguale disciplina giuridica.

Infatti, non ha le stesse conseguenze giuridiche l'appartenenza di un soggetto, ad esempio, ad un ordine professionale, alla propria famiglia naturale o ad una struttura accademica: in tutti questi casi vi è sempre una vera appartenenza del soggetto al gruppo, ma si tratta di un'appartenenza peculiare a quello specifico gruppo, e le conseguenze giuridiche sono, comunque, diverse.

Allo stesso modo, nel campo giuridico-canonico, sono diverse le conseguenze giuridiche dell'appartenenza riferita a quelle che, in dottrina, sono state definite comunità «*primarie*», rispetto a quella riferita alle circoscrizioni cd. «*secondarie*» o «*complementari*»¹⁶; così come sono allo

13. Sul concetto giuridico di «*pertinenza*», cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova 1989, pp. 399-400.

14. Cfr. voce «*Membro*», in *Dizionario Garzanti della Lingua Italiana*, a cura di P. Stoppelli, Milano 1987, pp. 1141.

15. Tuttavia il termine «*membro*» e quello di «*appartenenza*», sebbene si implicino reciprocamente, non esprimono necessariamente lo stesso concetto: si pensi, nella prospettiva giuridica, ad una qualunque associazione: il personale dipendente, che si occupa dell'amministrazione di questa, pur «*appartenendo*», in senso lato, all'associazione, non è costituito da «*membri*», che sono, invece, i componenti in senso tecnico della struttura, cioè, i soci regolarmente iscritti; è esatto, viceversa, affermare che i «*membri*» dell'associazione «*appartengono*», in senso stretto, ad essa (cfr., sulla questione, P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli 1994, pp. 191-192).

16. Le prime costituiscono «*nuclei originari*» di appartenenza dei fedeli alla Chiesa, cioè, vere Chiese particolari dotate di un pastore a cui viene affidata la cura spirituale completa di una intera «*portio populi Dei*»; le altre sono comunità che mancano di una simile pienezza teologica, a motivo, appunto, dei criteri delimitativi utilizzati. In tali comunità «*secondarie*» (cfr. CD, n.42), come nel caso delle prelature personali e degli ordinariati militari, i loro fedeli devono necessariamente aderire contemporaneamente a strutture «*primarie*» di

stesso modo differenti le nozioni se applicate alla relazione che con tali strutture instaurano i fedeli laici, oppure a quella che creano i chierici in esse incardinati¹⁷. In tutti questi casi si parla indifferentemente di «*appartenenza*», ma il significato giuridico di tale nozione è diverso.

Infatti, «*essere membro*» della comunità primaria che è la Chiesa particolare, nel caso dei fedeli battezzati, non è altro che far parte della Chiesa stessa. Come insegna la Lett. «*Communione notio*»¹⁸, è il battesimo (non il domicilio) che incorpora il cristiano in modo definitivo ed immutabile alla Chiesa —universale e particolare—, mentre il domicilio serve solo a determinare una tra le tante diocesi possibili, in un rapporto che può, in seguito, subire cambiamenti con l'eventuale mutamento di residenza¹⁹.

Invece, quando il concetto di «*appartenenza*» del fedele battezzato si applica ad una comunità complementare —proprio una prelatura personale, ad esempio— sebbene la nozione sia utilizzata in maniera indifferente, le conseguenze giuridiche sono diverse, perché si tratta di strut-

natura diocesana (per la distinzione tra i due concetti, cfr. J. I. ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, p. 42). Una classificazione equivalente è quella fatta, per altro verso, dalla dottrina, tra enti di struttura «*essenziale*» e «*complementare*» (cfr. A. M. PUNZI NICOLÒ, «Funzione e limiti del principio di territorialità», in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canossa, Milano 2000, pp. 556-558; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 308 ss.). In ogni caso, alcuni autori ritengono che sia le prime che le seconde strutture siano comunità di natura gerarchica, poiché entrambe rette sul principio episcopale; tuttavia, le comunità «*secondarie*» rispondono, a differenza delle Chiese particolari, ad un «*momento organizzativo*» della gerarchia episcopale «*successivo*» rispetto a quello originario-sacramentale che appartiene propriamente alle Chiese particolari in senso stretto. Allo stesso ambito di «*momenti organizzativi successivi*» dell'Episcopato appartengono, peraltro, anche alcuni uffici episcopali, come, ad esempio, quello di Vescovo coadiutore, ausiliario, di metropolita, ecc. (cfr., ad esempio, J. M. TILLARD, *L'Eglise locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Paris 1995, p. 281).

17. Cfr. J. A. MARQUES, «A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes incardinados num a diocese», in *Lumen VI-VII* (1983), pp. 75-77; A. VIANA, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002, pp. 205 ss.; J. MIRAS, «Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores», in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, pp. 650-651; J. R. VILLAR, «La capitalidad de las estructuras jerárquicas de la Iglesia», in *Scripta Theologica* 23 (1991), pp. 970-975.

18. Cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litt. *Communione notio*, diei 28 maii 1992, n. 10, in AAS, 85 (1993), pp. 838-850.

19. Sulla questione, cfr. J. I. ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica*, pp. 592-593; J. LLOBELL, «Teología y derecho ante el fenómeno de las prelaturas personales», in *Scripta Theologica* 17 (1985), pp. 671-673; R. SCHUNCK, «Theologische Begründung von Personalprälaturen», in *Forum Katholische Theologie* 1 (1985), p. 315.

ture non identiche, ma simili alla Chiesa particolare, in quanto provviste degli stessi elementi costitutivi, anche se attuati in modo distinto²⁰.

Innanzitutto, tale appartenenza, oltre a lasciare intatta, evidentemente, l'appartenenza alla Chiesa stessa, non incide minimamente sulla determinazione primaria della diocesi compiuta con il domicilio²¹: in tal caso, infatti, si tratta di un'appartenenza «secondaria», compatibile con quella «primaria» diocesana. E' per questa ragione che si potrebbe distinguere tra l'appartenenza, per così dire, di tipo «immediato», in quanto comporta l'inserimento, frutto di fattori oggettivi —e, quindi, automatico—, di un gruppo di fedeli laici in una struttura cd. «primaria», ed un'appartenenza di tipo «mediato», dove l'inquadramento del gruppo in una delle strutture definite «complementari» avviene sulla base di fattori soggettivi, e, quindi, è volontario²².

Ma il discorso sull'appartenenza ad una determinata struttura ecclesiale possiede anche una portata giuridica diversa nel caso dei fedeli laici e dei chierici incardinati, per via della diversa posizione teologica e canonica che ciascuno di essi occupa nella Chiesa²³. La funzione determinativa dell'appartenenza diocesana che, nel caso del laico, compete al domicilio, per il chierico corrisponde all'istituto dell'incardinazione²⁴, che costituisce un tipo di legame con la diocesi più intenso e di maggiore portata di quello del laico, come indica il loro diverso statuto giuridico. E, tuttavia, chierici e laici appartengono indifferentemente alla diocesi, principio, questo, di natura costituzionale²⁵.

20. Cfr. J. HERVADA, *Comentario a los cann. 294-297*, p. 403; E. MOLANO, *Las prelaturas personales*, pp. 436-437; A. CATTANEO, «Le diverse configurazioni della Chiesa particolare e le comunità complementari», in *Ius Ecclesiae* 15 (2003), pp. 15-20.

21. A. CATTANEO, «El dinamismo de la interacción entre institución y carisma. A propósito de un estudio sobre el itinerario jurídico del Opus Dei», in *Scripta Theologica* 22 (1990), pp. 181-194; ID., «Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni sollevate dalla dottrina canonistica ed ecclesiological postconciliare», in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), pp. 506-511.

22. Per un'estesa disamina dell'argomento, cfr. G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, pp. 246-256.

23. Cfr. J. A. MARQUES, *A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes incardinados num a diocese*, pp. 75-77.

24. Cfr. CIC, can. 265. Vedi anche J. M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, Pamplona 1971, in particolare pp. 86-99 e J. HERRANZ, «El nuevo concepto de incardinación», in AA.VV., *Los presbíteros: ministerio y vida*, Madrid 1969, pp. 253-262.

25. Cfr., in proposito, la dottrina del Concilio Vaticano II circa l'uguaglianza fondamentale di tutti i fedeli nella comunione ecclesiale (in particolare *Lumen Gentium*, n. 32; *Gaudium et Spes*, nn. 49, 61), ripresa successivamente dai cann. 204-208 CIC.

Forse questa prospettiva è utile per comprendere meglio il senso della mancata menzione, nel can. 294 CIC, dei fedeli laici appartenenti alle prelature personali. E' da ritenere, infatti, che la norma abbia voluto menzionare solo i soggetti —presbiteri e diaconi— che appartengono in modo «*primario*», per via dell'incardinazione, alle prelature personali²⁶, lasciando al can. 296 ed agli statuti di ciascuna prelatura la disciplina dettagliata circa il concreto inquadramento dei fedeli laici, compatibile con l'appartenenza diocesana²⁷.

Tali fedeli, infatti, pur appartenendo in modo «*primario*» alle loro diocesi, possono appartenere —diversamente dai chierici—, solo in modo «*secondario*» alle prelature personali²⁸. Va in proposito ricordato che tale natura peculiare dell'appartenenza dei fedeli laici alle prelature personali è stata sottolineata di recente proprio dal Santo Padre Giovanni Paolo II, nel suo discorso del 17 marzo 2001 ai partecipanti all'incontro sulla Litt. ap. «*Novo millennio ineunte*», promosso dalla prelatura dell'*Opus Dei*²⁹.

IV. *Le prelature personali non hanno un «proprio» popolo in senso teologico pieno, ma solo in senso giuridico-formale, fondato su un meccanismo di incorporazione «ex auctoritate» o su un atto di volontaria adesione (can. 296)*

Tali argomentazioni inducono ad un'ulteriore conclusione circa il senso del can. 294, in relazione alla questione dell'appartenenza dei fedeli laici alle prelature personali.

26. In tal senso J. A. MARQUES, *A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes incardinados num a diocese*, p. 77; A. VIANA, *Derecho canónico territorial*, pp. 205 ss.

27. Cfr. P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, p. 109; J. SANCHÍS, «La cooperación de los laicos en la misión de la Iglesia a través de entes asociativos y de entes de la organización jerárquica», in *Das Konsoziative element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongress für Kanonisches Recht*, St. Ottilien 1989, p. 169; A. VIANA, «La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia. Observaciones sobre un libro reciente», in *Ius Canonicum* 37 (1997), pp. 756-760.

28. G. DALLA TORRE, «Le strutture personali e le finalità pastorali», in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, p. 580; J. R. VILLAR, «Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión», in *Ius Canonicum* 39 (1999), p. 565.

29. Cfr. *L'Osservatore Romano*, 18 marzo 2001, p. 3: «Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali».

Si è detto che i fedeli laici non possono appartenere a tali prelature allo stesso modo dei chierici, per il motivo che la disciplina dell'incardinazione —pienamente applicabile alle prelature personali—, riguarda solo i chierici. Infatti, mentre i chierici incardinati nelle prelature appartengono ad esse allo stesso modo tecnico-giuridico di come potrebbero appartenere alle Chiese particolari (cfr. can. 294 e 265 CIC), i laici non possono appartenere alle prelature personali allo stesso modo (teologico e giuridico) di come appartengono alle Chiese particolari. Ciò risulta dalla necessità che tali fedeli laici conservino inalterata la loro necessaria appartenenza alla rispettiva Chiesa particolare. I laici delle strutture complementari rimangono, infatti, come si è detto, invariabilmente fedeli della propria Chiesa particolare del domicilio³⁰.

Alla luce di tali considerazioni, risulta comprensibile perché nella Plenaria Cardinalizia del 1981 sia stato, giustamente, escluso che le prelature personali potessero avere un «*proprio*» popolo³¹ come le Chiese particolari, ossia in senso teologico pieno, tesi alla quale ha aderito, poi, una certa parte della dottrina³². Infatti, in tali strutture il Prelato non è mai titolare di una potestà piena ed esclusiva sul «*coetus*» di fedeli laici ad esse appartenenti³³, proprio perché tali fedeli rimangono vincolati al

30. Per l'analisi della questione, vedi il paragrafo precedente.

31. Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Congregatio Plenaria*, Civitas Vaticana, 1991, pp. 376-417. Si veda, altresì, su tale riunione, *Communicationes* 13 (1981), pp. 255-270. Dichiarò in merito, infatti, P. Rodríguez: «Non sarebbe adeguato dire che questo popolo (delle prelature personali) è "proprio", nel senso di giurisdizione esclusiva del Prelato sui suoi fedeli» (P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, p. 53). Vedi anche A. CATTANEO, *El dinamismo de la interacción entre institución y carisma*, pp. 181-194.

32. Cfr. G. ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 111; nello stesso senso A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, pp. 125-128; F. RAMOS, *Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, p. 63; L. DE ECHEVERRÍA, *Un comentario difícil*, pp. 29-30; D. J. ANDRÉS, *Recensión a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, pp. 825-826; G. MARTINA, *Recensione a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, pp. 593-595; A. MONTAN, *Il Diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, I, pp. 241-243; J. S. HORTAL, *Comentario al tít. Das prelazias pessoais*, p. 136.

33. Cfr. F. OCÁRIZ, «Unità e diversità nella comunione ecclesiale», in *Ius Ecclesiae* 5 (1993), pp. 392-395; J. R. VILLAR, «Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión», in *Ius Canonicum* 39 (1999), pp. 555-573 e L. MADERO LÓPEZ, *As prelazias pessoais no novo Código de Direito Canónico*, pp. 73-75. Vedi anche P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, pp. 53-54: «La figura della prelatura personale (...) poteva in effetti essere intesa come se si trattasse di una prelatura personale "simpliciter", ottenuta applicando semplicemente alla prelatura territoriale del CIC 1917 il principio personalista o corporativo, e dando luogo ad una Chiesa particolare con giurisdizione esclusiva del Prelato su tutti gli ap-

proprio Vescovo diocesano³⁴, senza perdere la posizione di sudditi che rivestivano, prima di aderire alle prelature, nelle diocesi di domicilio³⁵.

I laici non costituiscono, in senso teologico stretto, il popolo «*proprio*» delle prelature personali perché il Prelato non è —come, invece, è il caso del Vescovo diocesano di domicilio— il Pastore episcopale al quale la Chiesa, in virtù del battesimo, ha affidato in via primaria la cura spirituale di tali fedeli laici, bensì è titolare su di essi, entro i limiti stabiliti dai rispettivi statuti, soltanto di una potestà di giurisdizione cumulativa, sussidiaria o mista con quella degli Ordinari locali³⁶. Tale

partenenti alla prelatura, compresi i laici. (...) Tale risultato, però, non rientrava nelle intenzioni del Legislatore del Codice, né di quello del M.p. *Ecclesiae Sanctae*, che pensavano a enti certamente di natura giurisdizionale, inseriti nell'ordinamento gerarchico della Chiesa, per la realizzazione di “peculiaria opera pastoralia”, ma che, pur nella loro diversità, non richiedevano mai una potestà piena ed esclusiva del Prelato sui fedeli laici...Tecnicamente possiamo affermare che le prelature personali auspicate dal Concilio Vaticano II non sono prelature personali “simpliciter”, ma prelature personali “ad peculiaria opera pastoralia”. Cfr. anche G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, pp. 579-580.

34. Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 308 ss.; G. DALLA TORRE, voce «Prelato e prelatura», p. 980. Afferma in proposito P. RODRÍGUEZ (*Chiese particolari e prelature personali*, p. 88): «Le prelature personali del nuovo CIC sono, pertanto, prelature personali “ad peculiaria opera pastoralia perficienda” affidate a un Prelato con proprio presbiterio; questo comporta un “christifidelium coetus” di carattere regionale o internazionale, sul quale il Prelato esercita la propria giurisdizione, descritta negli statuti di ogni prelatura, e perfettamente coordinata con quella propria dei Vescovi che presiedono le Chiese particolari, alle quali, come normali fedeli, i cristiani compresi nel citato “coetus fidelium” continuano ad appartenere». Vedi in proposito anche R. SCHUNCK, *Theologische Begründung von Personalprälaturen*, pp. 314-315.

35. In tal senso J. R. VILLAR, *Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión*, pp. 559-570 e J. I. ARRIETA, *Le prelature personali e le loro relazioni con le strutture territoriali*, p. 38. Afferma quest'ultimo autore: «E' molto importante, infatti, rilevare come questa esigenza (la necessaria appartenenza alla Chiesa particolare del domicilio) segni un divario di massima rilevanza teologica —che imposta sostanzialmente le basi dei rapporti relazionali— tra le strutture territoriali e quelle personali, tra Chiese particolari in senso teologico proprio e strutture gerarchiche comunitarie di carattere complementare. I laici di queste ultime strutture (complementari) rimangono invariabilmente fedeli della propria Chiesa particolare di domicilio» (ibidem).

36. A. VIANA, *La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia*, pp. 758-760. Come fa notare, peraltro, P. RODRÍGUEZ (*I laici nelle prelature personali*, p. 109) il «*coetus fidelium*» affidato alla cura spirituale del Prelato è tale solo agli effetti delle «*peculiaria opera pastoralia*» di cui si tratta in ogni concreta prelatura. A ogni altro effetto quei fedeli appartengono alle «*portiones populi Dei*» che sono le rispettive Chiese particolari. Lo stesso autore dichiara, inoltre, sul punto: «E' la natura delle “peculiaria opera pastoralia”, che può essere molto diversa, a determinare la modalità e l'ambito materiale della giurisdizione prelatizia. Questa peculiare opera pastorale può consistere nella “cura ordinaria” di determinati gruppi di fedeli, come avviene nel caso dei vicariati castrensi, e allora la giurisdizione della prelatura personale sui propri fedeli sarà “cumulativa” con quella dei Vescovi diocesani. Nei casi più caratteristici la giurisdizione sarà “mista”: investirà cioè una materia distin-

giurisdizione, dunque, non riguarda, in ogni caso, l'intera condizione giuridica del fedele laico, come accade nel caso dei Vescovi diocesani³⁷: la cura spirituale realizzata nelle prelature concerne, infatti, opere pastorali speciali, dove per specialità si intende la peculiarità o per via dell'oggetto di tali opere, o per via dei destinatari, nei confronti dei quali venga realizzata una cura spirituale ordinaria³⁸.

Da quanto fin qui detto, sorge spontanea la domanda: se i fedeli laici non costituiscono, nel senso precisato, il popolo «*proprio*» delle prelature personali, la loro presenza è necessaria perché si abbia una prelatura personale? Sono concepibili prelature composte di soli chierici? Alcuni autori desumono dal combinato disposto dei cann. 294 e 296 CIC che la presenza dei fedeli laici non sarebbe necessaria perché si abbia una prelatura personale³⁹. Infatti, oltre al fatto che il can. 294 non dice nulla sui laici, il can. 296 afferma che questi possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa. Il termine «*possono*» non esprimerebbe, secondo tali autori, una condizione indispensabile di presenza dei laici in tale struttura⁴⁰.

ta da quella che compete ai Vescovi a motivo della "cura ordinaria"; questa resterà dunque integra sui fedeli della prelatura» (ID., *Chiese particolari e prelature personali*, p. 82).

37. Così R. SCHUNCK, *Theologische Begründung von Personalprälaturen*, p. 316. Vedi, altresì, G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, pp. 578-579; ID., voce «Prelato e prelatura», p. 979.

38. Questo è il parere di E. MOLANO, *Las prelaturas personales*, pp. 430-432. Cfr. anche P. RODRÍGUEZ (*Chiese particolari e prelature personali*, p. 88), che dichiara: «I fedeli delle prelature sono coloro ai quali vengono rivolte le specifiche opere pastorali che motivano l'erezione (i destinatari), oppure coloro che entrano in specifica "cooperazione organica" secondo il can. 296, e che sono al contempo destinatari e compartecipi della peculiare azione apostolica della prelatura. (...) Sotto il profilo della cura d'anime, che è sempre specializzata, possono esservi prelature con giurisdizione cumulativa o con giurisdizione mista, secondo che si tratti dell' "ordinaria cura animarum" esercitata dal Prelato sulle stesse persone e materie affidate al Vescovo diocesano, oppure che la giurisdizione ricada sulle stesse persone, ma per materie diverse».

39. Cfr. G. ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 111; A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, pp. 125-129; F. RAMOS, *Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, pp. 62-63; L. DE ECHEVERRÍA, *Un comentario difícil*, p. 30; D. J. ANDRÉS, *Recepción a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 826.

40. A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, pp. 127-129; F. RAMOS, *Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, p. 63. Afferma, infatti, A. Celeghin, a proposito del rapporto tra diocesi e prelatura personale: «Si può arguire, quindi, che per costituire una prelatura personale sono sufficienti i presbiteri e i diaconi, i quali vengono sottoposti alla guida del Prelato. Per costituire, invece, una Chiesa particolare ci vuole una porzione del popolo di Dio affidata alla cura particolare di un Vescovo con la cooperazione di un presbiterio. (...) Una diocesi senza Vescovo, o senza presbiterio, o senza vita consacrata, o senza laici, non può essere dichiarata tale; una prelatura personale, invece, esiste, per sua natura, anche

Si desumerebbe, quindi, che per costituire una prelatura personale sono necessari e sufficienti i presbiteri e i diaconi, sottoposti alla guida del Prelato, mentre la presenza dei laici sarebbe facoltativa. Il fatto, poi, che le prelature personali debbano essere formate solo da chierici, oppure che possano entrare a farne parte anche i laici, diventerebbe una questione di rilievo secondario⁴¹. I laici, secondo i cann. 294 e 296 CIC, sembrerebbero non apportare niente di sostanziale alla prelatura personale, benchè debbano essere considerati utilissimi —e in taluni casi, addirittura indispensabili—, per il raggiungimento delle sue finalità⁴².

Qualche altro autore ritiene che le prelature composte esclusivamente da chierici, sebbene in concreto difficilmente realizzabili, siano teoricamente possibili⁴³. Una terza teoria —nella stessa direzione—, sostiene che, guardando alle norme del CIC, sia possibile affermare che pos-

senza annoverare al suo interno membri di Istituti di vita consacrata e anche senza laici» (*ibidem*, pp. 127-128). F. Ramos è di uguale avviso: «La diocesi è una “porzione del popolo di Dio”, con i diversi componenti del popolo di Dio: laici, consacrati e chierici, tutti con la stessa dignità di figli di Dio, incorporati a Cristo mediante il battesimo, costituiti popolo di Dio; chiamati perciò ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo (cfr. can. 204). Le prelature personali, invece, sono “formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare” (can. 294). “I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa” (can. 296), ma le prelature sono “formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare”. Non costituiscono la prelatura personale, ma possono dedicarsi alle opere apostoliche della prelatura personale...» (*ibidem*).

41. Questa è l'opinione di G. MARTINA, *Recensione a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 595 e di A. MONTAN, *Il Diritto nella vita e nella missione della Chiesa*, I, pp. 242-243. Vedi anche A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, p. 127.

42. A. CELEGHIN conclude: «a partire dal diritto universale, non pare si possa dire che presbiteri e laici siano ugualmente indispensabili per l'origine della prelatura personale» (*ibidem*, p. 129).

43. Cfr. J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, pp. 650-651; J. I. ARRIETA, *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC*, in *Ius Canonicum*, volumen especial (1999) 183, nota 45. Afferma quest'ultimo autore sul punto: «...non credo, neanche, alle possibilità reali di prelature personali costituite soltanto da chierici: l'esperienza giuridica rileva che l'assistenza alle regioni meno provviste di clero viene portata avanti dallo stesso episcopato mediante organizzazioni di base associativa o per accordi diretti tra i Vescovi» (*Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*, p. 623, nota 68). Egli, inoltre, partendo dalla distinzione tra struttura gerarchica comunitaria, organizzata sul rapporto costituzionale «clerus-plebs», e struttura gerarchica di governo, di natura esclusivamente clericale (per la distinzione tra i due concetti, cfr. ID., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 110 ss.), fa rientrare le prelature con chierici e laici nel primo tipo di struttura gerarchica e le prelature con soli chierici nel secondo. Costruisce un'analogia tesi G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, pp. 120-121 e 205-214.

sano esistere prelature composte solo dal Prelato e da chierici, sebbene non sia lecito restringere a questa ipotesi la previsione normativa in materia⁴⁴; infatti, nel caso dell'unica prelatura oggi esistente, i laici fanno parte «*de essentia*» dell'ente, cioè senza di essi la prelatura non avrebbe alcun senso e non potrebbe esistere⁴⁵.

In realtà —come altra parte della dottrina ha dimostrato—⁴⁶, una distinzione tra prelature con sacerdoti e laici e prelature di soli sacerdoti non sembra sostenibile, poiché la figura di prelatura prevista dal Concilio, ed in seguito sviluppata dalla normativa di attuazione, ha una natura unitaria⁴⁷, che contempla sempre la presenza di un popolo, ossia di un «*coetus fidelium*», costituito sia dai laici destinatari della specifica opera pastorale affidata alla prelatura, sia, eventualmente, dai laici che si inseriscono nella struttura prelatizia —come compartecipi della sua missione, oltre che destinatari delle sue attività—, a norma del can. 296 CIC⁴⁸. Tale popolo, seb-

44. Cfr. R. SCHUNCK, *Theologische Begründung von Personalprälaturen*, p. 316. G. LO CASTRO (*Le prelature personali. Profili giuridici*, p. 28), peraltro, afferma: «La “*communitas*”, ordinata giurisdizionalmente dal Prelato ad essa preposto, potrà eventualmente essere composta solamente di chierici, se il fine specifico per cui è stata stabilita la prelatura potrà essere perseguito da soli chierici. Oppure quella “*communitas*” potrà essere formata, oltre che di chierici componenti il presbiterio del Prelato, di laici, i quali, in relazione alla specifica missione propria della prelatura, non saranno solo un'eventualità (possono esserci e non esserci), ma una concreta necessità» (G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, p. 211). Cfr. anche A. DE FUENMAYOR, «Le prelature personali e l'Opus Dei», in *Ius Ecclesiae* I (1989), p. 170.

45. In tal senso J. R. VILLAR, *Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión*, pp. 559-570; A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei*, pp. 171-172.

46. Cfr. E. MOLANO, *Las prelaturas personales*, pp. 436-437; J. A. MARQUES, *A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes incardinados num a diocese*, pp. 75-77; A. VIANA, *La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia*, pp. 758-760.

47. Così O. FUMAGALLI CARULLI, «Las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II. A propósito de algunos estudios recientes», in *Ius Canonicum* 28 (1988), pp. 758-759; D. LE TOURNEAU, «Les prélatures personnelles dans la pastorale de Vatican II», in *L'Année Canonique* 28 (1984), pp. 200-204; C. OVIEDO CAVADA, *Carisma e institucionalidad en la Iglesia*, p. 315. Cfr. pure P. RODRÍGUEZ (*Chiese particolari e prelature personali*, pp. 45-46), il quale, riferendosi ai lavori di codificazione, durante i quali erano stati distinti due tipi di prelature personali —quelle «*cum proprio populo*», risultanti dall'incorporazione nella struttura di fedeli laici, e quelle di soli chierici—, dice: «In definitiva, la normativa proposta sulle prelature personali, col distinguere due tipi di prelature aventi disciplina autonoma —secondo che abbiano o no laici incorporati— risulta tecnicamente difettosa, poiché minaccia di distruggere la considerazione unitaria della nuova figura, incentrata, secondo il Concilio, nelle “peculiarità opera pastorale” da intraprendere: queste comportano sempre un “*coetus fidelium*” costituito sia dai laici incorporati alla prelatura sia dai destinatari, che devono essere sempre chiaramente individuati “*in iure*”» (*ibidem*, pp. 48-49).

48. P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, p. 88. In entrambi i casi dovrà essere precisato, in primo luogo, chi sono concretamente i fedeli laici in favore dei quali è ert-

bene non possa essere definito «*proprio*» della prelatura —nei termini sopra evidenziati—, appare, tuttavia, una nota costante dell'istituto prelatizio⁴⁹.

Di conseguenza, non è concepibile prelatura personale senza un «*coetus*» di fedeli laici: tale «*coetus*» potrà consistere solo di laici meri destinatari delle attività pastorali specializzate della prelatura, presumibilmente individuato «*ex auctoritate*» dalla Suprema Autorità —sul modello della «*Mission de France*»—⁵⁰, oppure anche di laici corresponsabili attivi delle finalità della prelatura, che aderiscano mediante un atto libero e volontario (una convenzione stipulata con la prelatura), secondo lo schema del can. 296 CIC.

Solo tale seconda componente è da considerarsi una mera eventualità⁵¹: è esclusivamente ad essa, infatti, che si riferisce il termine «*possono*» menzionato dal can. 296; la prima, viceversa, è una costante conaturata al concetto stesso di prelatura, poiché costituita da quel determinato gruppo di fedeli laici nei confronti dei quali la cura pastorale prelatizia viene attuata⁵².

Le attività di cura pastorale svolte dalle prelatore personali devono, infatti, per forza maggiore, essere attuate nei confronti di un qualche gruppo di fedeli laici, accomunati da una ragione particolare, altrimenti

ta la prelatura; questi verranno sempre selezionati in base ad un criterio di natura personale: potranno essere coloro i quali appartengono ad un determinato gruppo sociale per la lingua, la loro origine etnica, la professione che svolgono, ecc. (così A. DE FUENMAYOR, *I laici nelle prelatore personali*, p. 472). Toccherà, dunque, al diritto stabilito dalla S. Sede per ciascuna prelatura —ai suoi statuti— determinare giuridicamente la composizione di ogni peculiare «*coetus fidelium*» in funzione dello specifico fine pastorale che la S. Sede assegna a ogni singola prelatura (P. RODRÍGUEZ, *I laici nelle prelatore personali*, p. 109). Vedi, sul tema, anche L. MADERO LÓPEZ, *As prelatias pessoais no novo Código de Direito Canónico*, p. 68.

49. C. MEOLI, voce «Prelatura personale», in *Dizionario Enciclopedico del Diritto*, dir. F. Galgano, II, Padova 1996, p. 1158; A. VIANA, *La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia*, p. 760; J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, pp. 650-651; J. R. VILLAR, *Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión*, p. 565; E. MOLANO, *Las prelaturas personales*, p. 437.

50. Cfr. sull'argomento J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona 1986, pp. 67-79. Sullo sviluppo storico-giuridico della *Mission de France*, cfr. C. TAMMARO, *Profili storico-canonici della Mission de France*, di prossima pubblicazione in *Apollinaris* 78 (2005).

51. Come fa notare, infatti, P. RODRÍGUEZ, col can. 296 si è in presenza di «*un programma pastorale della Chiesa giuridicamente strutturato, non imposto ma proposto ai fedeli*» (cfr. P. RODRÍGUEZ, *I laici nelle prelatore personali*, p. 110).

52. J. FLADER, *Personal prelatures and Opus Dei*, p. 429; D. COMPOSTA, *Commento ai cann. 294-297*, p. 172.

rimarrebbe svuotato il concetto stesso di prelatura e la stessa esistenza dell'istituto non avrebbe alcuno scopo⁵³.

V. *La natura dell'appartenenza dei laici alle prelature personali. La differenza tra «fedele» e «membro» di una struttura comunitaria e le tipologie di giurisdizione personale: cumulativa, sussidiaria e complementare*

Si è detto che i laici costituiscono il popolo della prelatura personale⁵⁴, sebbene si tratti di un popolo «proprio»⁵⁵ solo in senso giuridico-

53. Il legame tra prelatura personale e fedeli laici destinatari dei suoi servizi, è, perciò, naturalmente necessario: le prelature personali vennero infatti concepite, in PO n. 10, come dirette a realizzare una più funzionale distribuzione dei presbiteri e ad attuare peculiari opere pastorali in favore di diversi gruppi sociali, in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo. Il testo del Decreto fu molto chiaro in proposito: prevedeva una «*apta presbyterorum distributio*», ma anche («*sed etiam*») «*peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus*». Le parole «*sed etiam*» indicavano che le due finalità non erano distinte ed alternative, ma erano, piuttosto, due aspetti connessi di un'unica finalità (sulla questione, cfr. J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, pp. 271-283), ossia la pastorale specializzata (in tal senso P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, pp. 35-36), altrimenti il Legislatore non avrebbe usato una congiunzione avversativa («*sed*») seguita da una copulativa («*etiam*»), ma solo una congiunzione disgiuntiva («*aut*», «*vel*», «*sive*», ecc.). P. Rodríguez, inoltre, commentando i lavori di codificazione, richiama le argomentazioni espresse in proposito sulle prelature personali da Mons. Castillo Lara, Segretario della Commissione per la revisione del CIC —riportate in *Communicationes* 12 (1980), p. 279—: «Un certo popolo composto di fedeli «*speciales quadam ratione devinctos*» (cfr. can. 219 § 2 dello Schema 1977), sarà sempre necessario...». Subito dopo Mons. Castillo Lara aggiungeva una precisazione che mostrava come la cosiddetta prelatura «*di soli chierici*» non avesse senso: «Al contrario, non sarebbe logica una prelatura composta di soli sacerdoti, oppure di sacerdoti con alcuni pochi laici» (P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, p. 53). L'azione di una prelatura personale non sembra, dunque, possa prescindere da un determinato «*coetus*» di fedeli laici.

54. Non va dimenticato che la prelatura personale è pur sempre una prelatura, ossia una struttura per sua natura gerarchica, e quindi provvista di un «popolo» di fedeli laici —come tutte le prelature—, sebbene sia costruita tramite l'applicazione del principio personale anziché quello territoriale (così L. F. CINTRA DE OLIVEIRA, *A natureza jurídica das prelaças pessoais*, p. 85; C. PETIT, *Une innovation du Code de Droit Canonique: les prélatiures personnelles*, p. 174).

55. G. Lo Castro fa notare come un'affermazione del genere non possa essere condivisa da coloro che intendono ancora il concetto di circoscrizione ecclesiastica solo in funzione dell'autorità, ed il rispettivo «*coetus fidelium*» come l'ambito d'esercizio, esclusivo, del potere del relativo Pastore, sottacendo il carattere di «*diaconia*» e di servizio proprio della potestà nella Chiesa. È noto che l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II (cfr., ad esempio, *Lumen Gentium*, n. 34) ha apportato un mutamento di prospettiva in proposito. Lo Castro, infatti, dichiara: «come nella Chiesa (universale e particolare) la giurisdizione (il potere, l'autorità) è in funzione del popolo di Dio e della sua missione, così nella prelatura la giurisdizione è

formale, ma non teologico proprio, e che le prelature personali non sono Chiese particolari in senso stretto⁵⁶.

Alla luce di tali osservazioni —esposte nelle pagine precedenti—, sembra venire meno il fondamento stesso del dibattito dottrinale circa la posizione dei laici nelle prelature personali —ossia la ragione che lo ha generato—, almeno in riferimento al can. 294⁵⁷. In realtà, se si esamina la gran parte degli scritti di quegli autori che, su tale base, negano l'appartenenza dei laici alle prelature personali, si rileva che la loro critica sorge da un equivoco di fondo, frutto di una certa confusione sul concetto di popolo di una struttura gerarchica e sul rapporto tra Chiesa particolare e prelatura personale.

La tesi dell'inesistenza di un popolo nelle prelature personali è impostata, infatti, sempre in termini di popolo «*proprio*», inteso in senso teologico stretto, e viene fatta derivare dal principio secondo cui una prelatura personale non è una Chiesa particolare. C'è, ad esempio, chi sostiene che le prelature personali siano state erroneamente configurate —all'epoca dei lavori di codificazione—, come diocesi personali, che hanno un popolo «*proprio*» in senso teologico pieno, mentre tali non so-

funzionale alla missione pastorale peculiare propria della prelatura stessa» (G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, p. 208). L'autore fa osservare che se non ci si pone in quest'ottica —ma, al contrario, si concepisce il popolo di Dio in funzione della giurisdizione—, allora il «*coetus fidelium*» appartenente alla prelatura dovrebbe essere sottratto alla giurisdizione del Vescovo diocesano per essere assegnato al Prelato, in modo da consentirgli di avere un popolo su cui esercitare la sua giurisdizione, ma in questo modo si fa un salto indietro rispetto all'ecclesiologia conciliare, la quale non muove dal potere e non pone principalmente problemi di rapporti di potere, ma concepisce la funzione pastorale del Vescovo diocesano e del Prelato personale in funzione del bene della porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi (G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, pp. 206-209).

56. C. MEOLI, voce «Prelatura personale», p. 1158; A. VIANA, *La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia*, p. 760; J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, pp. 650-651; J. R. VILLAR, *Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión*, p. 565; E. MOLANO, *Las prelaturas personales*, p. 437. Come, inoltre, fa rilevare J. I. Arrieta, «ci troviamo nel caso delle prelature personali con un tipo di “coetus fidelium” che, non costituendo una “portio populi Dei” nel modo applicabile alle Chiese particolari in senso stretto —altrimenti, infatti, la prelatura diventerebbe una Chiesa particolare, e questa era la preoccupazione emersa durante la Plenaria del 1981— rappresenta, invece, un vero “coetus” (unità organica) affidato alla giurisdizione del Prelato nei limiti della giurisdizione concessagli per realizzare la missione pastorale della prelatura» (J. I. ARRIETA, «Le prelature personali e le loro relazioni con le strutture territoriali», in *Il Diritto Ecclesiastico* 112 [2001], pp. 38-39).

57. Sviluppa questa posizione J. I. ARRIETA (*ibidem*, pp. 36-39).

no le prelatore personali⁵⁸. Altri autori ribadiscono in più occasioni che le prelatore personali non sono Chiese particolari, perciò non sono costituite da un popolo «*proprio*»⁵⁹.

Qualche altro autore, invece, pur ponendosi —correttamente— il problema del rapporto tra laici di una diocesi e laici di una prelatura personale in termini di equiparazione-assimilazione⁶⁰ e non di identificazione tra le rispettive circoscrizioni, parimenti aderisce alla tesi dell'inesistenza di un popolo «*proprio*» nelle prelatore personali⁶¹. Un ultimo autore insiste nell'evidenziare le differenze sostanziali esistenti tra Chie-

58. Cfr. E. OLIVARES, «Recensión a P. Rodríguez, Iglesias particulares y prelaturas personales», in *Archivio Teológico Granadino* (1985), pp. 401-402; H. SCHMITZ, «De ordinatione systematica novi Codicis Iuris Canonici recogniti», in *Periodica* 68 (1979), pp. 182-183; G. ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 109. Tale opinione appare chiaramente inesatta, poiché le diocesi personali e le prelatore personali sono figure giuridiche diverse, come la dottrina ha fatto osservare (cfr., ad esempio, J. L. GUTIÉRREZ, «De praelatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas», in *Periodica* 72 [1983], pp. 76-77; P. RODRÍGUEZ, *Chiese particolari e prelatore personali*, p. 26, nota 7), e che già in *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, erano considerate distintamente.

59. Cfr. D. J. ANDRÉS, *Recensión a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 826; L. DE ECHEVERRÍA, *Un comentario difícil*, p. 29; J. S. HORTAL, *Comentario al tít. Das Prelazias pessoais*, pp. 136-137; G. GHIRLANDA, «Natura delle prelatore personali e posizione dei laici», in *Gregorianum* 69/2 (1988), pp. 300, 307, 309, 311-312. Afferma, in merito, quest'ultimo autore: «...secondo la mente del Concilio è retto dire che una prelatura personale non si deve assimilare ad una Chiesa particolare. Infatti non si ha Chiesa particolare senza un popolo proprio, essendo questa definita come la porzione di popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio (CD, n. 11; cc. 368, 369)» (*ibidem*, pp. 300-301). Come si può notare, Ghirlanda imposta il confronto tra Chiesa particolare prima in termini di assimilazione e poi di identificazione. E ancora: «I laici, come meglio vedremo più sotto, secondo il can. 296, non formano il popolo proprio della prelatura personale, così che non possiamo esitare a dire che sotto l'aspetto teologico e canonico la prelatura personale manca di quegli elementi fondamentali e sostanziali propri di una Chiesa particolare, cioè un popolo proprio, un Vescovo, e un presbiterio, come tale considerato, del Vescovo» (*ibidem*, p. 307). Infine: «...la posizione dei laici nella prelatura risponde alla domanda se questa possa considerarsi oppure no una struttura giurisdizionale avente popolo proprio e appartenente alla costituzione gerarchica della Chiesa» (*ibidem*, p. 309).

60. Questi termini sembrano, peraltro, spesso adoperati dai citati autori indifferente e in maniera piuttosto confusa, senza specificare il significato attribuito all'uno ed all'altro (cfr., ad esempio, G. GHIRLANDA, *Natura delle prelatore personali e posizione dei laici*, pp. 300, 304-306, 311; A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, pp. 104-112. Solo F. Ramos accenna ad un chiarimento circa la differenza tra i due concetti (cfr. F. RAMOS, *Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, pp. 34-35).

61. Cfr. J. BEYER, «Motus ecclesiales», in *Periodica* 77 (1986), p. 621, nota 8; nonché A. CELEGHIN, *Prelatura personale: problemi e dubbi*, p. 125. Tale ultimo autore, riferendosi ai lavori di codificazione e, in particolare, al dibattito sorto durante la Plenaria del 1981 sulla presenza o meno di un popolo proprio nelle prelatore personali, dopo aver menzionato le due posizioni opposte, riporta la decisione finale alla quale egli mostra di aderire.

se particolari e prelature personali e nel dedurre da queste la mancanza di un popolo «*proprio*» nelle prelature personali⁶².

In definitiva, pare che tali autori, seguendo l'indirizzo già evidenziatosi durante i lavori di codificazione —in particolare durante la Plenaria del 1981—, abbiano posto un falso problema, poichè non sembra che in dottrina sia mai stata sostenuta seriamente l'identificazione teologica o giuridica delle prelature personali con le Chiese particolari⁶³ (ma al più, come si è visto, un'equiparazione normativa), né che i fedeli laici costituiscano il popolo «*proprio*» delle prelature personali

62. J. R. AMOS, *Associations of the Christian Faithful in the 1983 Code of Canon Law*, Catholic University of America, 1986, pp. 51-52. Anche F. RAMOS (*Le diocesi e i raggruppamenti di Chiese particolari*, pp. 35-36), invero, si pone il problema della possibile identificazione tra Chiese particolari e prelature personali e la esclude affermando: «...le prelature personali non sono Chiese particolari, ma strutture giurisdizionali per l'organizzazione dei chierici...» (*ibidem*, p. 36). Più avanti, ricordando i lavori di codificazione, Ramos cita il can. 217 § 1 dello Schema 1980, e, accennando all'emendamento introdotto circa la definizione di prelature («*territoriales*» anziché «*cum proprio populo*»), afferma: «Effettivamente con il piccolo cambio appare più chiaramente la diversità tra i due tipi di prelature (territoriali e personali), ma, in un certo modo, indirettamente, si concede che le prelature personali hanno un proprio popolo nel senso che l'hanno le prelature territoriali, ciò che a nostro avviso non è corretto, perché non è l'idea delle prelature personali del PO, n. 10» (*ibidem*, p. 53). Anche in questo caso il problema dell'esistenza di un popolo nelle prelature personali viene posto in termini di popolo «*proprio*», e di identificazione tra Chiese particolari (o strutture equivalenti) e prelature personali. Ancora Ramos —citando la Plenaria Cardinalizia del 1981— dichiara: «La Riunione Plenaria (dell'ottobre 1981) della Pontificia Commissione (per la revisione del CIC) non ha accettato i canoni sulla prelatura personale proposti dallo Schema 1980, perché dalle lunghe discussioni appariva chiaro che le prelature personali non erano Chiese particolari» (*ibidem*, pp. 60-61). Infine, l'autore dedica un intero paragrafo all'individuazione delle differenze sostanziali esistenti tra Chiese particolari e prelature personali, introducendolo con la seguente espressione: «Adesso, prima di chiudere il nostro discorso sul perché le prelature personali non sono Chiese particolari, presentiamo il nostro pensiero dal punto di vista della descrizione della Chiesa particolare per antonomasia, cioè la diocesi...» (*ibidem*, p. 62).

63. Le Chiese particolari in senso stretto (diocesi e strutture giuridicamente assimilate), come fa notare G. Dalla Torre, si caratterizzano per due elementi essenziali: 1) il carattere territoriale —almeno ordinariamente— delle stesse, in relazione ai criteri di delimitazione del popolo di Dio; 2) il carattere ordinario della «*cura animarum*» dei fedeli che si trovano sul territorio, e che sono affidati ad un Vescovo, capo della Chiesa particolare, coadiuvato dal suo presbiterio (cfr. cann. 368-374) (cfr. G. DALLA TORRE, *Le strutture personali e le finalità pastorali*, p. 578). Le Chiese particolari di natura personale, costituite per ragioni particolari (cfr. can. 372 § 2), pur perdendo il primo carattere, conservano il secondo poichè esse vengono costituite sottraendo completamente un «*coetus*» di fedeli laici dalla giurisdizione territoriale del Vescovo diocesano ed affidandole alla cura spirituale di un Pastore personale (cfr. sull'argomento F. OCÁRIZ, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*, p. 395; A. CATTANEO, *El dinamismo de la interacción entre institución y carisma*, pp. 181-194).

allo stesso modo di come lo sono i fedeli laici nelle rispettive Chiese particolari⁶⁴.

Si è detto, infatti, che nelle strutture personali equiparate alle Chiese particolari (come, ad esempio, le prelature personali e gli ordinariati militari) non si verifica mai un distacco completo del relativo «*coetus fidelium*» dalla giurisdizione dell'Ordinario territoriale, ma solo un concorso di giurisdizioni su di esso⁶⁵, e la natura di tale concorso —secondo i casi—, potrà essere cumulativa, sussidiaria o complementare⁶⁶. Nel primo caso, il Pastore territoriale e quello personale hanno una giurisdizione sulle stesse persone di pari contenuto. Tale giurisdizione ha, altresì, uguale portata⁶⁷ e i possibili conflitti di giurisdizione vengono risolti esclusivamente dalla libera volontà del fedele⁶⁸. Nel secondo caso, i due Pastori hanno una potestà di giurisdizione sulle stesse persone di uguale contenuto, ma di portata diversa⁶⁹. In questa ipotesi, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione è affidata nel contempo alla legge —in via prioritaria—, la quale stabilisce in proposito un criterio di prelazione, e —secondariamente— alla volontà dei fedeli, che possono scegliere liberamente di sottoporsi all'una o all'altra giurisdizione. Nel terzo caso, infine, la giurisdizione viene esercitata sempre sulle stesse persone, ma su ambiti e contenuti diversi⁷⁰. In questo

64. Qualche isolato rilievo in tale direzione è stato formulato in dottrina da alcuni autori, ma senza successo (cfr., ad esempio, V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo di consacrazione episcopale», in *Ius Ecclesiae* 14 [2002], p. 70).

65. Per quanto concerne il fondamento teologico-giuridico della giurisdizione personale nella tradizione della Chiesa, cfr. C. TAMMARO, «Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale», in *Fidelium Iura* 14 (2004), pp. 161-182.

66. Cfr. M. GARRIDO, *Un servicio del nuevo Código de Derecho Canónico*, pp. 106-110; J. HERVADA, *Comentario a los cann. 294-297*, pp. 401-404.

67. Trattasi, cioè, di un concorso di giurisdizione orizzontale tra autorità che, nel caso concreto, hanno pari competenza, cioè un'uguale potestà di giurisdizione (sul concetto di concorso di giurisdizione orizzontale, cfr. J. I. ARRIETA, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, pp. 52-53).

68. Alcune considerazioni sulla questione sono formulate da G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, pp. 271-273.

69. Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi degli ordinariati militari previsti dalla Cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986, in AAS, 78 (1986), pp. 481-486.

70. Questo si verifica nel solo caso della prelatura dell' *Opus Dei* (cfr. in proposito J. A. MARQUES, «A primeira prelatura pessoal», in *Theologica* 17 [1983], pp. 18-20; J. M. GERVAIS, «L'Opus Dei face à un droit inadapté», in *Praxis juridique et religion* 5 [1988], p. 95; X. GAIN, «L'Opus Dei», in *La pensée catholique* 225 [1986], p. 57; J. HERVADA, «Ventidós puntos sobre las porciones del Pueblo de Dios», in AA.VV., *Iglesia universal e Iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología*, Pamplona 1989, pp. 242-243; D. LE TOURNEAU, «A ereção do Opus Dei como Prelazia pessoal», in *Revista eclesiástica brasileira* 43 [1983], p. 145).

caso l'applicazione del principio di separazione di competenze da parte del Legislatore evita a monte la possibilità che si verifichino conflitti di giurisdizione tra le due autorità, in quanto Egli riserva una o più determinate materie al campo di azione di una di esse⁷¹.

Le dottrine citate pare esprimano in maniera poco chiara anche la natura della concreta posizione che i laici assumono nelle prelature personali. Si evidenzia, invero, in merito, una certa confusione tra i concetti di laico «*fedele*» e laico «*membro*» di una struttura ecclesiale comunitaria⁷²: come è noto, infatti, chi è «*fedele*» di una tale struttura —ossia singolo componente del «*popolo*» di questa—, può essere definito «*membro*» della struttura⁷³, ma non è necessariamente vero il contrario⁷⁴. Si pensi al ruolo assunto dai laici iscritti in un'associazione, o dai laici consacrati: essi sono «*membri*» dell'associazione o dell'Istituto religioso o secolare in cui sono inseriti, ma non sono «*fedeli*» di quella rispettiva realtà organizzativa, poiché né le associazioni né gli Istituti di vita consacrata sono strutture gerarchiche⁷⁵.

71. Per alcune informazioni sul principio di separazione di competenze tra autorità nel diritto costituzionale statale, cfr. V. CRISAFULLI, *Lezioni di Diritto Costituzionale*, II, Padova 1984, pp. 195-206.

72. Cfr. D. J. ANDRÉS, *Recensión a G. Rocca, L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 826; L. DE ECHEVERRÍA, *Un comentario difícil*, p. 29; J. S. HORTAL, *Comentario al tít. Das Prelazias pessoais*, pp. 136-137. G. Ghirlanda, in particolare, nell'esaminare la posizione giuridica dei laici nelle prelature personali, usa indifferentemente i due concetti (cfr. G. GHIRLANDA, *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, pp. 304, 310); lo stesso fa A. CELEGHIN (*Prelatura personale: problemi e dubbi*, pp. 122, 138). Anche A. De Fuenmayor, descrivendo —nel caso dell' *Opus Dei*—, la posizione dei laici che vengono incorporati nella prelatura, pare non abbia tenuto conto della differenza tra i due termini: «è possibile affermare che essi appartengono alla prelatura e sono membri o fedeli della medesima» (A. DE FUENMAYOR, *I laici nelle prelature personali*, p. 476).

73. Quando si parla di laici «*fedeli*» di una struttura ecclesiale comunitaria, ci si riferisce ai battezzati destinatari o fruitori della cura spirituale messa in atto dalla stessa, definiti anche, soprattutto dalla dottrina pre-conciliare, «*sudditi*». Solo i laici «*fedeli*» possono costituire, come si è detto, il «*popolo*» di quella struttura (cfr. voce «*Fedeli*», in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, p. 159; cfr., altresì, sull'argomento L. BENDER, «*Persona in Ecclesia-Membrum Ecclesiae*», in *Apollinaris* 32 [1959], pp. 105-119; nonché P. CIPROTTI, «*Personalità e battesimo nel diritto della Chiesa*», in *Il Diritto Ecclesiastico* 69 [1949], pp. 273 ss.).

74. Tra i suddetti autori, solo G. Rocca riesce a cogliere questa differenza, anche se poi la sviluppa in modo non corretto rispetto alle prelature personali (cfr. G. ROCCA, *L'Opus Dei. Appunti e documenti per una storia*, p. 109).

75. Cfr., tra gli altri, J. SANCHÍS, *La cooperación de los laicos en la misión de la Iglesia a través de entes asociativos y de entes de la organización jerárquica*, p. 169; A. VIANA, *La prelatura personal en la estructura constitucional de la Iglesia*, pp. 756-760. Peraltro, sebbene sia nel caso di strutture gerarchiche che non gerarchiche venga indifferentemente adoperata la nozione di «*appartenenza*» dei laici alle stesse, va tenuto presente, comunque, che le conseguenze giuridiche del concetto sono diverse.

Il termine «*membro*», quindi, nel caso dei laici appartenenti ad una prelatura personale, corrisponde ad un concetto necessario ma non sufficiente per qualificare la loro posizione giuridica.

Infine, va osservato, in proposito, che è sempre la Sede Apostolica, in ogni caso, che, concretamente —delimitato un certo gruppo di laici mediante un particolare criterio di natura personale—, decide di erigere una struttura comunitaria gerarchica, disponendo che quel gruppo sia il «*popolo*» della stessa⁷⁶.

VI. Breve ricapitolazione ed osservazioni finali

Lungo l'esposizione si è avuto l'occasione di evidenziare spunti di carattere conclusivo che non è necessario ripetere ulteriormente. Perciò, sembra opportuno ribadire solo qualche considerazione che è alla base di quanto si è cercato brevemente di illustrare.

Si è detto che nel campo giuridico-canonico, sono diverse le conseguenze giuridiche dell'appartenenza riferita alle comunità cd. «*primarie*», rispetto a quella riferita alle circoscrizioni cd. «*secondarie*» o «*complementari*»; così come sono allo stesso modo differenti le nozioni se applicate alla relazione che con tali strutture instaurano i fedeli laici, oppure a quella che creano i chierici in esse incardinati. In tutti questi casi, benchè si parli indifferentemente di «*appartenenza*», il significato giuridico di tale nozione è diverso.

Infatti, come si è osservato, «*essere membro*» della comunità primaria che è la Chiesa particolare, nel caso dei fedeli battezzati, non è altro che far parte della Chiesa stessa. Come insegna la Lett. «*Communio- nis notio*», è il battesimo (non il domicilio) che incorpora il cristiano in modo definitivo ed immutabile alla Chiesa —universale e particolare—, mentre il domicilio serve solo a determinare una tra le tante diocesi possibili, in un rapporto che può, in seguito, subire cambiamenti con l'eventuale mutamento di residenza.

76. In particolare, è la «*missio canonica*» che qualifica come gerarchico il rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli laici in una determinata struttura ecclesiale (cfr. sulla questione J. MIRAS, *Organización territorial y personal: fundamentos de la coordinación de los pastores*, pp. 650-651).

Invece, quando il concetto di «*appartenenza*» del fedele battezzato si applica ad una comunità complementare —come una prelatura personale— sebbene la nozione sia utilizzata in maniera indifferente, le conseguenze giuridiche sono diverse, perché si tratta di strutture non identiche, ma simili alla Chiesa particolare, in quanto provviste degli stessi elementi costitutivi (Pastore, presbiterio e popolo), anche se attuati in modo distinto.

Tale appartenenza, oltre a lasciare intatta, evidentemente, l'appartenenza alla Chiesa stessa, non incide minimamente sulla determinazione primaria della diocesi compiuta con il domicilio: in tal caso, infatti, si tratta di un'appartenenza «*secondaria*», compatibile con quella «*primaria*» diocesana. E' per questa ragione che si potrebbe distinguere tra un'appartenenza che si è definita di tipo «*immediato*», in quanto comporta l'inserimento, frutto di fattori oggettivi —e, quindi, automatico—, di un gruppo di fedeli laici in una struttura cd. «*primaria*», ed un'appartenenza qualificata di tipo «*mediato*», dove l'inquadramento del gruppo in una delle strutture definite «*complementari*» avviene sulla base di fattori soggettivi, e, quindi, è volontario.

Pertanto, si è messo in rilievo che i fedeli laici non possono appartenere alle prelatore personali allo stesso modo dei chierici, per il motivo che la disciplina dell'incardinazione —pienamente applicabile alle prelatore personali—, riguarda solo i chierici. Infatti, mentre i chierici incardinati in tali prelatore appartengono ad esse allo stesso modo tecnico-giuridico di come potrebbero appartenere alle Chiese particolari —in maniera, cioè, sempre «*primaria*»—, i laici non vi possono appartenere allo stesso modo (teologico e giuridico) di come appartengono alle Chiese particolari. Ciò risulta dalla necessità che detti fedeli laici conservino inalterata la loro necessaria appartenenza alla rispettiva Chiesa particolare di domicilio.

Questo sembra l'unico modo possibile per interpretare in senso logico e teleologico il mancato riferimento ai fedeli laici operato dal can. 294, che pare abbia voluto evidenziare esplicitamente la sola appartenenza «*primaria*» dei chierici, sottintendendo implicitamente quella «*secondaria*» dei fedeli laici, sebbene entrambi appartengano alla stessa maniera, ossia in modo pieno, all'istituto prelatizio, configurandosi come componenti necessarie ed insostituibili dello stesso.

RESUMEN-ABSTRACT

El artículo se encuadra en el contexto del debate doctrinal sobre el papel jurídico de los fieles laicos en las prelaturas personales, y constituye un estudio detenido de tipo monotemático acerca del significado y el ámbito de aplicabilidad del canon 294 del CIC, el cual —como es sabido— disciplina la estructura interna del instituto prelaticio. El análisis de la norma es llevado a cabo en clave lógica y teleológica, es decir, quiere prescindir de cualquier positivismo jurídico y por tanto de la consideración abstracta de la letra de la norma en cuanto tal; y se propone, en cambio, considerar esta última a la luz de las finalidades concretas para las que el legislador ha pretendido instituir la figura prelatia. El presente trabajo, en definitiva, presupone —como es metodológicamente correcto— la coherencia lógica y la armonía de todo el ordenamiento canónico, evitando plantear, como postulado, la afirmación no demostrada según la cual el legislador habría producido una antinomia en dicho ordenamiento, al crear, por una parte, una estructura como la primera prelatura personal, en la que los laicos constituyen ciertamente parte del tejido constitutivo de la misma, y por otra parte, al privar en principio a los laicos, en sede de régimen normativo general (codicial), de la función jurídica de «*pueblo*» del instituto prelaticio. La investigación se desarrolla analizando los conceptos de pertenencia «*inmediata*» y «*mediata*» a una circunscripción eclesiástica, en el ámbito de la comparación entre estructuras organizativas prima-

The article fits into the context of the doctrinal debate on the legal role of lay people in personal prelatures, and is a detailed monothematic study on the meaning and area of application of canon 294 of the CIC, which —as we know— controls the internal structure of the prelature. The rule is analysed both logically and teleologically, that is, it wishes to avoid any legal positivism and therefore any abstract consideration of the letter of the law as such; and instead proposes considering the latter in the light of the specific aims for which the legislator intended the institution of the personal prelature. This work, finally, presupposes —as is methodologically correct— logical coherence and the harmony of all canon ordinance, and avoids suggesting, as a principle, the unproven statement according to which the legislator would have produced an antinomy in said legislation, by creating, on the one hand, a structure such as the personal prelature, of which lay people, without doubt, form a constitutive part; and on the other, by in principle, depriving the laymen, on the basis of the general (codicial) legislative regime, of the legal function of «*people*» of the prelature. Further research develops the concepts of «*immediate*» and «*mediate*» membership of an ecclesiastical circumscription, with the idea of comparing primary and secondary organizational structures, and detailed examining of the specific nature and the theological-legislative consequences of the membership of the lay faithful to personal prelatures, with

rias y secundarias, y examinando en detalle la naturaleza específica y las consecuencias teológico-jurídicas de la pertenencia de los fieles laicos a las prelaturas personales, en referencia a las diversas tipologías de jurisdicción no territorial.

reference to the different legislative typologies of non-territorial jurisdiction.